

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ed ulteriormente modificato dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A05995

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2020.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica denominazione di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell'ambito della sessione 63° che si è svolta a Vienna il 4 marzo 2020, ha inserito con le decisioni 63/2 e 63/3, rispettivamente, le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil nella schedule I di cui alla convenzione sulle

sostanze stupefacenti del 1961, emendata dal protocollo del 1972, e che inoltre ha inserito con le decisioni 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, rispettivamente, le sostanze 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone nella schedule II di cui alla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971;

Tenuto conto che le citate sostanze risultano già sotto controllo in Italia e presenti nella tabella I del testo unico, senza essere denominate specificamente, all'interno di categorie di sostanze, e in particolare: le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil tra gli analoghi del fentanil, la sostanza 5F-AMB-PINACA tra gli analoghi di struttura dell'indazol-3-carbossamide, la sostanza 5F-MDMB-PICA tra gli analoghi di struttura dell'indol-3-carbossamide, le sostanze 4-CMC e N-etilesedrone tra gli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 3 giugno 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 settembre 2020 favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone;


Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- Crotonilfentanil (denominazione comune)
- N-fenil-N-[1-(2-feniletile)-4-piperidinil]-2-butanamide (denominazione chimica)
- Valerilfentanil (denominazione comune)
- N-fenil-N-[1-(2-feniletile)-4-piperidinil]pentanamide (denominazione chimica)
- 5F-AMB-PINACA (denominazione comune)
- Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil)amino]-3-metilbutanoato (denominazione chimica)
- 5F-AMB (altra denominazione)
- 5F-MMB-PINACA (altra denominazione)
- 5F-MDMB-PICA (denominazione comune)
- Metil 2-([1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil]amino)-3,3-dimetil-butanoato (denominazione chimica)
- 5F-MDMB-2201 (altra denominazione)
- 4-CMC (denominazione comune)



1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica)
 4-clorometcatinone (altra denominazione)
 clefedrone (altra denominazione)
 N-etilesedrone (denominazione comune)
 2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2020

Il Ministro: SPERANZA

20A06026

ORDINANZA 4 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta;

EMANA
 la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

